

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha rappresentato che nel 2014 la ditta X difesa dall'Avv. Alfa si è domiciliata presso il suo studio per una causa tuttora pendente, riferendo altresì che un suo cliente vorrebbe conferirle incarico per agire contro la ditta X in un'altra causa. Pertanto ha domandato se la sua posizione di domiciliatario sia incompatibile o meno con l'assunzione del nuovo incarico.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv. Vittoria Cuoco e Avv. Valeria Labella

Osserva

- Le norme deontologiche che disciplinano il conflitto di interessi sono disciplinate nell'**art. 24** rubricato "**Conflitto di interessi**", il quale prevede al comma 1 che "*L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto di interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altri incarichi anche non professionale*".

- Detto articolo mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato. (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 110)

- Con questa norma deontologica si vuole assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa.

- In difetto, la rinuncia al mandato -che pure non deve necessariamente realizzarsi *ad horas* o comunque con assoluta immediatezza- certo non può essere procrastinata per mesi ed intervenire dopo una considerevole attività professionale, e ciò a prescindere che il conflitto stesso non abbia in concreto recato pregiudizio ai clienti, circostanza questa che vale esclusivamente ad attenuare la portata lesiva della violazione, ma non a scriminarla, riverberandosi sulla misura della sanzione (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229).

- Anche l'**art. 3** rubricato "**Doveri e deontologia**" della **Legge 31 dicembre 2012 n. 247** "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*" disciplina al comma 1 "*L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale*"; al comma 2 "*La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà e probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della*

difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

- Così l'**art. 6** del **codice deontologico forense**, rubricato "**Dovere di evitare incompatibilità**" disciplina al comma 2 "L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense".

- A sua volta, l'**art. 9**, rubricato "**Doveri di probità, dignità e decoro ed indipendenza**" similmente stabilisce al comma 1 "L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

Nella formulazione di tali articoli la fattispecie viene espressamente ampliata all'ipotesi in cui il conflitto di interesse sia anche solo potenziale ("quando questa possa determinare un conflitto ...") in linea con la Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo (adottata nella Sezione Plenaria del CCBE del 25 novembre 2006), che già esplicitava che fosse sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre l'avvocato a non accettare l'incarico; con indicazione particolarmente efficace il Principio della Prevenzione dei conflitti di interessi tra clienti o tra il cliente dettava: "Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'avvocato deve evitare i conflitti di interessi. Pertanto un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra di loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà abbandonarlo. Tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza, indipendenza e lealtà".

Con espresso riferimento ai principi di riservatezza e lealtà, si rimanda all'**art. 28 "Riserbo e segreto professionale"** del codice deontologico forense.

La ratio dei principi normativi sopra richiamati è facilmente individuabile nella necessità di salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della figura dell'Avvocato.

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l'istante dovrà uniformarsi a quanto sopra rappresentato.

Parole/frasi chiave:

art. 3; art. 6; art. 9; art. 24; art. 28; doveri e deontologia; dovere di evitare incompatibilità; doveri di probità, dignità e decoro ed indipendenza; conflitto di interessi; riserbo e segreto professionale.